

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 91/AV2 DEL 18/01/2018**

Oggetto: CONCESSIONE PERIODO DI CONSERVAZIONE DEL POSTO SENZA RETRIBUZIONE - DIPENDENTE SIG.RA B. G. OPERATORE SOCIO SANITARIO CAT. BS - (ART. 23 CCNL COMPARTO SANITA' 1994/1997) DAL 07/01/2018 AL 06/07/2019.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 - Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale", la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: "DGRM n. 621 del 27/07/2015 - Presa d'atto e conseguenti determinazioni" e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: "Insediamento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell'Area Vasta 2".

VISTA la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 716/AV2 del 10/05/2017 avente ad oggetto: "Atto di conferimento delega del Direttore Generale ASUR Marche. Recepimento ed accettazione", con la quale è stata recepita la nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017;

- D E T E R M I N A -

- 1) Approvare il documento istruttorio parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Prendere atto che la dipendente Sig.ra B.G. Matr. 22346, Operatore Socio Sanitario cat. Bs, in servizio a tempo indeterminato presso il Presidio Ospedaliero Unificato Stab. di Fabriano, è stata assente per malattia, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo di diciotto mesi;
- 3) Concedere, alla Sig.ra B.G. un periodo di conservazione del posto di 18 mesi, non retribuito con decorrenza dal 07/01/2018, ai sensi dell'art. 23 comma 2 del CCNL 01/09/1995 area Comparto;
- 4) Precisare che durante il periodo di conservazione del posto, l'assenza per malattia non retribuita dovrà essere giustificata con certificazione medica come previsto dalla normativa vigente in materia di assenze per malattia;

- 5) Riservarsi l'adozione dei conseguenti provvedimenti in relazione all'esito degli accertamenti sanitari che verranno disposti;
- 6) Prendere atto che l'ulteriore periodo di malattia e' utile ai fini pensionistici ma non ai fini dell'indennità di fine rapporto;
- 7) Dare atto che la presente determina non comporta maggiori oneri di spesa a carico di questa Area Vasta n. 2;
- 8) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
- 9) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE AREA VASTA N. 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

UU.OO. SUPPORTO ALL'AREA CONTROLLO DI GESTIONE E SUPPORTO ALL'AREA
CONTABILITA' BILANCIO E FINANZA:

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Supporto all'Area Politiche del Personale attestano che dall'adozione della presente determina non derivano maggiori oneri di spesa a carico dei conti del Bilancio ASUR - sezionale Area Vasta 2 per gli anni di competenza.

U.O.C. Supporto all' Area Controllo
di Gestione
Il Dirigente
Dott.ssa M. Letizia Paris

U.O.S Supporto all' Area Contabilità
Bilancio e Finanza
Il Dirigente
Dott.ssa Antonella Casaccia

.....

.....

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Supporto all'Area Politiche del Personale

Normativa di riferimento

- CCNL Personale Comparto del SSN 01/09/1995 art. 23;

Motivazione:

Premesso che:

- l'art. 23 comma 1 del CCNL Comparto Sanità 01/09/1995 prevede che il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso;

- l'art. 23 comma 2 del CCNL Comparto Sanità 01/09/1995 prevede che al lavoratore che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi ovvero di essere sottoposto all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite della azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

Accertato che la dipendente Sig.ra B.G. matr. 22346, Operatore Socio Sanitario Cat. Bs in servizio a tempo indeterminato presso il Presidio Ospedaliero Unificato - Stabilimento di Fabriano, risulta aver raggiunto in data 06/01/2018 il periodo massimo di assenze per malattia previsto dall'art. 23 comma 1 del CCNL 01/09/1995 area Comparto pari a 18 mesi, primo periodo di comparto, calcolato sommando tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso.

Atteso che la dipendente sopra citata con nota acquisita agli atti prot. 0203766 del 28/12/2017 ha chiesto un ulteriore periodo di conservazione del posto, di 18 mesi, non retribuito, ai sensi del comma 2 e 6 lett. d) dell'art. 23 del CCNL 01/09/1995 area Comparto, con decorrenza dal 07/01/2018, in quanto ancora malata.

Ritenuto che sussistano i presupposti per la concessione dell'ulteriore periodo di diciotto mesi di assenza per malattia finalizzato alla conservazione del posto con decorrenza dal 07/01/2018.

Rilevato che il D. Lgs. 564/1996 nell'introdurre l'istituto della contribuzione figurativa, non ha abrogato la disciplina pre-esistente dettata dal Regio decreto - legge 3 marzo 1938 n. 680 in materia di assenza per motivi di salute e che ai sensi dell'art. 50 del citato regio decreto, l'intero periodo di assenza per malattia (18 mesi con retribuzione e altri 18 mesi non retribuiti, con diritto alla conservazione del posto) è riconosciuto utile ai fini dell'anzianità contributiva ai fini pensionistici e non ai fini dell'indennità di fine rapporto.

Rilevato altresì che il Manuale per la gestione delle assenze del personale del Servizio Sanitario Regione Marche, allegato alla determina ASUR n. 88 del 25/01/2010, al cap. V punto 5.2 (assenza per malattie senza retribuzione), stabilisce tra l'altro che tale periodo concesso al dipendente è utile ai fini pensionistici e poiché essendo considerato come aspettativa per malattia ai sensi dell' art. 50 del RDL n. 680/38, sorge l'obbligo per l'Ente di versare la contribuzione previdenziale rapportata alla retribuzione teorica cui il dipendente avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio.

Ritenuto di dover provvedere in merito

Esito dell'istruttoria:

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell'1/8/2011, avente ad oggetto "Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 - Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale", la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: "DGRM n. 621 del 27/07/2015 - Presa d'atto e conseguenti determinazioni" e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: "Insediamento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell'Area Vasta 2", si propone l'adozione della seguente determina:

- 1) Le premesse al documento istruttorio sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di prendere atto che la dipendente Sig.ra B.G. Matr. 22346, Operatore Socio Sanitario cat. Bs, in servizio a tempo indeterminato presso il Presidio Ospedaliero Unificato Stab. di Fabriano, è stata assente per malattia, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo di diciotto mesi;
- 3) Di concedere, alla Sig.ra B.G. un periodo di conservazione del posto di 18 mesi, non retribuito con decorrenza dal 07/01/2018, ai sensi dell'art.23 comma 2 del CCNL 01/09/1995 area Comparto;
- 4) Di precisare che durante il periodo di conservazione del posto, l'assenza per malattia non retribuita dovrà essere giustificata con certificazione medica come previsto dalla normativa vigente in materia di assenze per malattia;
- 5) Di riservarsi l'adozione dei conseguenti provvedimenti in relazione all'esito degli accertamenti sanitari che verranno disposti;
- 6) Di prendere atto che l'ulteriore periodo di malattia e' utile ai fini pensionistici ma non ai fini dell'indennità di fine rapporto;
- 7) Di dare atto che la presente determina non comporta maggiori oneri di spesa a carico di questa Area Vasta n. 2;
- 8) Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
- 9) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm

ASUR-AREA VASTA N. 2
U.O.C. Supporto all'Area Politiche del Personale
Il Direttore
Dott. Massimo Esposito

- ALLEGATI -

Nessun allegato